

Decreto ministeriale 16 marzo 2012 ⁽¹⁾ ⁽³⁾.

Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2012, n. 95.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

(3) Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

Attesa la necessità di disciplinare le modalità di attuazione del citato art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di rendere possibili, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le attività di acquisto e di vendita di immobili;

Considerato che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite dovranno scaturire da modelli di gestione degli investimenti e del patrimonio integrati con la struttura del passivo, ovvero preordinati alla definizione, in via sistematica, delle linee guida strategiche per la gestione e la minimizzazione del rischio di liquidità e di patrimonio;

Considerato che alcune fattispecie relative all'acquisto ed alla vendita di immobili non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1 Ambito soggettivo ⁽⁴⁾

1. Il presente decreto disciplina le attività di acquisto e di vendita di immobili a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuate sotto qualsiasi forma sia diretta, sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero.

(4) Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

Art. 2 Piani d'investimento ⁽⁵⁾

1. Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili. Per l'anno in corso i piani di investimento sono presentati entro il 31 marzo 2012.

2. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

3. Il piano distingue, sia per gli acquisti, sia per le vendite, tra operazioni dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

4. La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

5. Le operazioni indicate nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni. Analogamente i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad euro 500.000 possono essere posti in essere nei termini di cui al periodo precedente.

6. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

7. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte, entro il 31 dicembre 2011, dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le disponibilità rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.

(5) Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

Art. 3 Modalità di comunicazione ⁽⁶⁾

1. I piani triennali di cui all'art. 2, comma 1, nonché le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5 vengono inviate con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

rgs.art12@pec.mef.gov.it; dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it.

2. I piani sono redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B al presente decreto ed inviati secondo le modalità di cui al comma precedente, unitamente al file excel.

3. Successive modifiche alle modalità di comunicazione sono stabilite con circolare emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato sentito il Dipartimento del tesoro.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(6) Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

Allegato A ⁽⁷⁾

Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che possono essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero senza che siano state formulate osservazioni:

- sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili;
- sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili;
- vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

(7) Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

Allegato B **Operazioni di acquisto e vendita di immobili e cessioni delle quote di fondi immobiliari ⁽⁸⁾**

Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2012	2013	2014
Acquisti diretti di immobili				
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari				
TOTALE				
Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2012	2013	2014
Vendita immobili				
Cessione di quote di fondi immobiliari				
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi				

immobiliari				
Operazioni di acquisto e di vendita che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2012	2013	2014
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili				
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili				
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)				
Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili				

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI O DA CESSIONI DI QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI (valori in mln di euro)

	2012		2013		2014	
	Vend. immobili	Cess. Quote F.di	Vend. immobili	Cess. Quote F.di	Vend. immobili	Cess. Quote F.di
Totale fonti derivanti da						
IMPIEGHI						
Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali						
Acquisti diretti di immobili						
Acquisti indiretti di immobili (acquisti di quote di fondi di immobili)						
Operazioni di acquisto che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni						
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di						

immobili						
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili						
Altre operazioni di utilizzo delle disponibilità provenienti dalla vendita di immobili o da cessioni di quote di fondi immobiliari distinti per:						
ASSET CLASS:						
- liquidità						
- obbligazionario						
di cui: titoli di Stato italiani						
- azionario						
- alternativi						
TOTALE IMPIEGHI						

RIFERIMENTI

Si prega d'inserire i dati di uno o più referenti per eventuali richieste di informazioni.

Referente	Telefono	E-mail			
Operazioni di acquisto e di vendita in corso, avviate nel 2011 in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 1° agosto 2011 ⁽⁹⁾	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)			
		2012	2013	2014	
Acquisti diretti di immobili					
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari					
Altre operazioni di acquisto (specificare)					
TOTALE					
Vendita immobili					
Cessione di quote di fondi immobiliari					
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)					
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi immobiliari					

⁽⁸⁾ Per l'integrazione delle disposizioni, di cui al presente provvedimento, vedi l'art. 1, comma 1, D.M. 14 febbraio 2014.

(9) NDR: La data del 1° agosto 2011 corrisponde a quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in allegato alla Circolare 4 giugno 2012, n. 21 è invece riportata la data del 31 dicembre 2011.

Data di aggiornamento: 16/09/2022- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2012, n. 95.